Mondo TV S.p.A.

PROCEDURA
PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI
CON PARTI CORRELATE

Premessa

Mondo TV S.p.A. (di seguito "**Mondo Tv**" o la "**Società**") – in adempimento agli obblighi previsti dall'art. 2391-*bis* c.c. e dal Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (di seguito "**Regolamento OPC**"), nonché in aderenza alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina per le Società Quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito "**Codice di Autodisciplina**") – ha adottato la presente procedura (di seguito "**Procedura**" o "**Procedura OPC**") che ha la finalità di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate come definite all'articolo 1 del presente documento.

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 30 settembre 2016 - previo parere favorevole del Comitato OPC (come definito all'articolo 1 del presente documento) - ed entra in vigore a partire dalla data della sua approvazione sostituendo la precedente versione in vigore dal novembre 2010.

Alla data di approvazione della Procedura, la Società è qualificabile come "società di minori dimensioni" ai sensi dell'art. 3, lett. f, del Regolamento OPC. L'art. 10 di detto Regolamento consente alle società qualificabili come società di minori dimensioni di applicare alle Operazioni di Maggiore Rilevanza (come definite all'articolo 1 del presente documento) una procedura individuata sulla base delle regole previste per le Operazioni di Minore Rilevanza (come definite all'articolo 1 del presente documento). Avvalendosi di tale facoltà la presente Procedura prevede che il Comitato OPC possa essere composto, indipendentemente dal valore della operazione con parti correlate, esclusivamente da amministratori esecutivi in maggioranza Indipendenti.

La Procedura stabilisce quindi regole dirette (i) all'individuazione delle diverse categorie di Operazioni con Parti Correlate realizzate dalla Società direttamente ovvero per il tramite di società controllate, (ii) alla determinazione del relativo iter deliberativo nonché (iii) all'adempimento di relativi obblighi informativi.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni

1. Ai fini della Procedura, i termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

"**Amministratore Delegato**": il consigliere delegato dal Consiglio di Amministrazione della Mondo Tv ai sensi dell'art. 2381 c.c.;

"**Amministratori Indipendenti**": indica gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina al quale la Mondo Tv aderisce;

"**Amministratori non Correlati**": indica gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate;

"**Comitato Parti Correlate**" o "**Comitato**": indica il comitato costituito dalla Società ai sensi dell'art. 4 della Procedura;

"**Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard**": condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;

"**Controllo**" e "**Controllo Congiunto**": il controllo è il potere di determinare le poliiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Ai fini della Procedura, si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha: (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori; (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo; (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo; (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo. Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

"**Consiglio di Amministrazione**": indica il Consiglio di Amministrazione della Società di volta in volta in carica;

"**Dirigenti con Responsabilità Strategiche**": indica (i) i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, delle società controllate e della società controllante; (ii) i membri effettivi del Collegio Sindacale della Società, delle società controllate e della società controllante; (iii) il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili della Società; (iv) gli altri soggetti che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, delle società controllate e della società controllante;

"**Esponente Aziendale**": indica gli esponenti della Società o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. di volta in volta responsabili dello svolgimento di un'operazione;

"**Influenza Notevole**": indica il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Ai fini della Procedura, se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.
L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata; (d) l'interscambio di personale dirigente; (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali;

"**Joint Venture**": indica un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto;

"**Operazioni Compiute per il Tramite delle Società Controllate**": indica le operazioni con Parti Correlate compiute dalle società controllate ex art. 2359 c.c. dalla Società;

"**Operazioni**" o "**Operazioni con Parti Correlate**": indica tutte le operazioni che comportano un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Sono considerate comunque incluse:
- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con una Parte Correlata;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche

"**Operazioni di Importo Esiguo**": indica tutte le Operazioni con una medesima Parte Correlata il cui controvalore sia, per singola operazione o cumulativamente in un medesimo esercizio, inferiore a Euro 75.000,00;

"**Operazioni di Maggiore Rilevanza**": indica Operazioni con Parti Correlate che superino le soglie previste dall'allegato 1 della Procedura;

"**Operazioni di Minore Rilevanza**": tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;

"**Società Collegata**": indica un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto;

"**Società Controllata**": indica un'entità, anche senza personalità giuridica come nel caso di una società di persone, su cui un'altra entità esercita il Controllo;

Articolo 2
Esclusioni

1. In conformità all'art. 13.1 del Regolamento OPC, sono escluse dall'applicazione stabilite dal regolamento stesso, e quindi dalla presente Procedura, (i) le deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, comma 1, c.c. relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, (ii) le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dalla assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3, secondo periodo, c.c., (iii) le deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 c.c. relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale.

2. Fatte salve le inderogabili disposizioni previste dal Regolamento OPC di cui al punto precedente, sono altresì escluse dall'applicazione delle norme stabilite dal Regolamento stesso e dalle disposizioni della presente Procedura, le seguenti Operazioni con Parti Correlate, anche quando siano realizzate per il tramite di Società Controllate:

(a) le Operazioni di Importo Esiguo;

(b) le Operazioni che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard. In caso di applicabilità di tale fattispecie di esclusione, la Società è solo tenuta agli obblighi di informativa periodica di cui all'art. 5, comma 8, e all'articolo 13, comma 3, lett. c, del Regolamento OPC, fermo restando quanto disposto dall'art. 114, comma 1, del TUF;

(c) le operazioni con o tra società controllate – anche congiuntamente dalla Società – nonché operazioni con società collegate purché nella società controllate o collegate che sono controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi. Ai fini della presente Procedura si considerano interessi significativi quelli derivanti (i) da una partecipazione detenuta nella società controllata o collegata da una o più Parti Correlate in misura complessivamente superiore al decimo del capitale sociale, (ii) dall'esistenza di un piano di incentivazione basato su strumenti finanziari (o comunque di una remunerazione variabile) a beneficio di Amministratori e/o Dirigenti con Responsabilità Strategiche che svolgono la propria attività lavorativa anche per Mondo Tv, (iii) da significativi rapporti patrimoniali in essere tra una o più Parti Correlate e la società controllata o collegata noto alla Società e/o (iv) ogni altro interesse significativo nell'operazione noto alla Società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più Amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le società controllate o collegate.

II. ASPETTI PROCEDURALI

Articolo 3
Individuazione delle Parti Correlate e Registro stesse

1. In conformità all'Allegato 1 del Regolamento OPC, un soggetto è Parte Correlata alla Società se:
(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
(i) controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
(ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
(iii) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
(b) è una società collegata della Società;
(c) è una Joint Venture in cui la Società è una partecipante;
(d) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche;
(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
(f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

2. Le Parti Correlate della Società sono incluse e ordinate in un apposito registro (di seguito "**Registro parti Correlate**"). La predisposizione e l'aggiornamento del Registro Parti Correlate sono a cura della funzione legale della Società, d'intesa con il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili della Mondo Tv, sotto la direzione e responsabilità dell'Amministratore Delegato.

3. Le Parti Correlate comunicano tempestivamente alla Società le informazioni necessarie per consentire alla medesima di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento e dalla Procedura.

4. L'elenco delle Parti Correlate, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati, viene reso disponibile per la consultazione agli organi e, in generale, ai soggetti cui è attribuito il potere di compiere atti in nome e per conto di Mondo Tv, con efficacia verso terzi, affinché tali soggetti possano procedere all'identificazione preliminare delle Operazioni con Parti Correlate, necessaria per il tempestivo avvio dell'iter di istruzione ed approvazione delle Operazioni stesse.

Articolo 4
Composizione e funzioni del Comitato

1. Il Comitato è composto esclusivamente dagli Amministratori Indipendenti. Il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di attribuire le funzioni del Comitato OPC a comitati interni già costituiti ai sensi del Codice di Autodisciplina, a condizione che siano rispettati i principi ed i criteri di composizione stabiliti dalla presente Procedura.

2. A seguito del ricevimento della comunicazione di cui al successivo art. 5.3, il Comitato accerta tempestivamente se tutti i suoi membri sono Amministratori non Correlati. L'eventuale componente del Comitato che non possa essere considerato come tale sarà sostituito, fino alla conclusione dell'OPC e limitatamente ad essa, da un Amministratore non Correlato (e non esecutivo) nominato dal Consiglio di Amministrazione. In subordine, le funzioni del Comitato saranno assunte dal Collegio Sindacale.
3. I membri del Comitato durano in carica fino a dimissioni, cessazione dalla carica di Amministratore Indipendente ovvero perdita dei requisiti.

Articolo 5
Approvazione delle Operazioni con Parti Correlate

1. L'Esponente Aziendale non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell'operazione e delle informazioni disponibili: comunica senza indugio all'Amministratore Delegato, o al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili o alla funzione legale della Mondo Tv tutte le informazioni relative all'operazione.

2. I soggetti sopra indicati verificano:
- Se la controparte dell'operazione è una Parte Correlata;
- Se l'operazione rientra in una delle ipotesi di esclusione di cui al precedente articolo 2; ovvero se sussistono (o non) interessi significativi di altre Parti Correlate della Società;
- Se l'operazione è in attuazione di una delibera-quadro;
- Se l'operazione si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza o come Operazione di Minore Rilevanza.

3. Qualora l'operazione si qualifichi come Operazione di Maggiore Rilevanza, o come Operazione di Minore Rilevanza e non rientri in una delle ipotesi di esclusione o non rientri nell'ambito di applicazione di una delibera-quadro, il Comitato dovrà essere informato affinché possa assumere le delibere conseguenti ed inerenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione della Società ovvero l'organo delegato competente approva le Operazioni con Parti Correlate, previo parere motivato non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

5. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilascia in tempo utile per la relativa esecuzione e/o deliberazione dell'Operazione il relativo parere motivato in materia fornendo tempestivamente all'organo competente a deliberare o eseguire l'Operazione un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione da approvare. Tale informativa dovrà riguardare almeno la natura della correlazione, i termini e le condizioni dell'Operazione, la tempistica, il procedimento valutativo seguito e le motivazioni sottostanti l'Operazione nonché gli eventuali rischi per la Società. Tale parere deve essere redatto con modalità analitiche e fornire nella conclusione precisa e chiara indicazione della volontà del Comitato, sia essa favorevole o contraria, all'Operazione oggetto di analisi. Il Comitato dovrà inoltre trasmettere all'organo competente a deliberare in merito all'Operazione anche gli altri eventuali pareri acquisiti in relazione all'Operazione di cui al successivo comma 6.

6. Il Comitato informa il Collegio Sindacale dell'esito della propria istruttoria.

7. Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta, previa adeguata verifica in merito all'indipendenza di tali esperti come meglio precisato agli articoli 6.3 e 7.2 che seguono.

8. L'Amministratore che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, un interesse nell'operazione deve darne notizia agli altri Amministratori e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa. Se si tratta dell'Amministratore Delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Articolo 5
Comitato Operazioni Parti Correlate

1. Il Comitato Parti Correlate si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. I soggetti individuati quali componenti del Comitato Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione delle norme di cui all'articolo 4 della presente Procedura.

3. In caso di composizione collegiale del Comitato le decisioni dello stesso possono tenersi anche per teleconferenza/audio-conferenza o per procedura di consultazione scritta. Le riunioni nonché la procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non sono soggette a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto ed unanime da parte dei membri del Comitato medesimo.

Articolo 6
Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza

1. In applicazione di quanto previsto all'articolo 19 del Regolamento OPC, le Operazioni di Maggiore Rilevanza che non siano di competenza dell'assemblea dei soci sono approvate, in conformità alla procedura che segue, dal Consiglio di Amministrazione previo motivato parere del Comitato OPC circa (i) la sussistenza di un interesse della Società al compimento dell'operazione e (ii) la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

2. Il Comitato, su richiesta, potrà essere coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria dell'OPC attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di chiedere informazioni e di formulare osservazioni all'Esponente Aziendale. In ogni caso il Comitato dovrà ricevere con congruo anticipo informazioni complete e adeguate.

3. Qualora sia ritenuto necessario, il Comitato potrà avvalersi dell'ausilio di uno o più esperti indipendenti, autonomamente scelti dal Comitato a spese della Società e da questa incaricati.

4. In tempo utile per la riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull'OPC, il Comitato dovrà esprimere il proprio parere contenente la chiara indicazione circa la valutazione favorevole o meno rispetto al compimento dell'OPC.

5. Il Consiglio di Amministrazione, convocato per deliberare in merito all'approvazione dell'OPC, riceve dall'Esponente Aziendale – in tempo utile per l'approvazione – le informazioni sull'OPC, con indicazione dell'esito dell'istruttoria nonché copia del parere del Comitato di cui al paragrafo precedente e degli altri pareri eventualmente rilasciati in relazione all'OPC. La medesima informativa dovrà essere inviata anche al Presidente del Collegio Sindacale.

6. In caso di approvazione dell'OPC, il verbale della riunione consiliare recherà un'adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

7. Qualora il Comitato abbia rilasciato un parere negativo sulle Operazioni di Minore Rilevanza, la Società (entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio) dovrà mettere a disposizione del pubblico (presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento Emittenti") un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento nonostante il suddetto parere negativo, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine, il parere del Comitato è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società

Articolo 7
Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza

1. Le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza che non siano di competenza dell'assemblea dei soci sono approvate dall'organo o decise dalla funzione competente, previo motivato parere del Comitato circa (i) la sussistenza di un interesse della Società al compimento dell'operazione e (ii) la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

2. Qualora sia ritenuto opportuno, il Comitato potrà avvalersi dell'ausilio di uno o più esperti indipendenti, autonomamente scelti dal Comitato a spese della Società e da questa incaricati.

3. In tempo utile per l'approvazione dell'OPC ovvero - laddove non soggetta a preventiva approvazione - per il compimento della stessa, il Comitato dovrà esprimere il proprio parere contenente la chiara indicazione circa la valutazione favorevole o meno rispetto al compimento dell'OPC.

4. L'organo o la funzione competente a decidere l'OPC riceve dall'Esponente Aziendale per il tramite della funzione legale della Società - in tempo utile per l'approvazione o la decisione – le informazioni sull'OPC, con indicazione dell'esito dell'istruttoria nonché copia del parere del Comitato di cui al paragrafo

precedente e degli altri pareri eventualmente rilasciati in relazione all'OPC. La medesima informativa dovrà essere inviata anche al Presidente del Collegio Sindacale.

5. Il verbale di approvazione dell'OPC recherà un'adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Nel caso in cui la decisione sull'OPC sia di competenza di un organo non collegiale, detta decisione dovrà risultare in forma scritta e recare parimenti un'adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni; del compimento dell'operazione dovrà, in ogni caso, essere data compiuta informativa nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione della Società.

6. Qualora il Comitato abbia rilasciato un parere negativo sulle Operazioni di Minore Rilevanza, la Società (entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio) dovrà mettere a disposizione del pubblico (presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento nonostante il suddetto parere negativo, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine, il parere del Comitato è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.

Articolo 8
Delibere quadro

1. Il Consiglio di Amministrazione, laddove si renda opportuno fare riferimento ad una pluralità di operazioni omogenee con la medesima Parte Correlata, può adottare delibere quadro per categorie di operazioni da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

2. Le delibere quadro devono riferirsi a categorie di operazioni sufficientemente determinate, riportando l'ammontare massimo prevedibile delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste. Le delibere quadro indicano inoltre il loro termine di efficacia, che non può essere in nessun caso superiore a un anno.

3. Alle delibere-quadro si applicano le disposizioni dei precedenti artt. 6 e 7 a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della specifica delibera-quadro cumulativamente considerate. Alle singole operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro non si applicano le procedure di cui all'Articolo 3 che precede.

5. L'Organo Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre mesi, sull'attuazione delle delibere quadro nel trimestre di riferimento, indicando per ciascuna:
- la controparte con cui l'operazione è stata posta in essere;
- una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
- le motivazioni e gli interessi dell'operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;

- le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e la riferibilità agli standard di mercato.

6. In occasione dell'approvazione della delibera-quadro la Società pubblica un documento informativo qualora il prevedibile ammontare massimo oggetto della medesima superi la soglia delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Articolo 9
Operazioni di competenza assembleare

1. Quando un'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza assembleare (o debba essere da questa autorizzata) in base alle applicabili disposizioni di legge o di statuto, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sarà osservata *mutatis mutandis* la disciplina prevista dall'art. 7 che precede.

2. Quando un'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza assembleare (o debba essere da questa autorizzata) in base alle applicabili disposizioni di legge o di statuto, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sarà osservata *mutatis mutandis* la disciplina prevista dall'art. 8 che precede.

3. Quando l'operazione sia di competenza assembleare (o debba essere da questa autorizzata) in base alle applicabili disposizioni di legge o di statuto, le proposte di deliberazioni relative possono essere approvate anche in presenza di un parere contrario del Comitato. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione non darà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea o non compirà gli atti di gestione dalla stessa autorizzati qualora i soci non correlati che partecipano all'Assemblea al momento della votazione rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario alla proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10
Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate

1. Le Operazioni Compiute per il tramite delle Società Controllate, qualora le medesime non siano società quotate, sono soggette alla preventiva approvazione degli organi o degli esponenti aziendali della Società nei modi e nei termini di seguito precisati.

2. L'Esponente Aziendale - non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell'operazione delle informazioni disponibili - verifica se la controparte è una Parte Correlata e, in caso di esito positivo della verifica, redige senza indugio l'informativa di cui al precedente punto 5.1 e la trasmette all'Amministratore Delegato. L'Amministratore Delegato, con l'ausilio del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili della Società e della funzione legale svolge gli accertamenti richiesti dal precedente art. 5.2 nelle modalità ivi previste. Qualora l'operazione si qualifichi come Operazione di Maggiore Rilevanza ovvero come Operazione di Minore Rilevanza e non si qualifichi come operazione esclusa ai sensi del precedente art. 2 ovvero come operazione in attuazione di una delibera-quadro – viene avviato l'iter procedurale nei modi e nei termini di cui alla Procedura.

3. A seconda delle dimensioni dell'OPC, troveranno applicazione *mutatis mutandis* le norme previste anche agli artt. 7 ed 8 fermo restando quanto qui di seguito indicato:

(i) l'Operazione Compiuta per il tramite della Società Controllata deve essere preventivamente assoggettata

(a) in caso di Operazione di Maggiore Rilevanza, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Mondo Tv previo vincolante, motivato e favorevole parere del Comitato e

(b) in caso di Operazione di Minore Rilevanza, all'approvazione dell'organo o della funzione competente di Mondo Tv previo parere motivato del Comitato;

(ii) il parere del Comitato deve essere indirizzato al soggetto della Società competente ad approvare l'operazione nonché trasmesso, a cura di tale soggetto, agli organi sociali della società controllata competenti a deliberare sull'operazione o, in subordine, a deciderla;

(iii) la decisione degli organi sociali della società controllata dovrà risultare in forma scritta e recare un'adeguata motivazione in merito all'interesse al compimento dell'operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

(iv) il soggetto della società controllata competente ad approvare l'operazione - o, in subordine, a deciderla - assicura il rispetto dell'art. 12.4;

(v) si applicano gli artt. 12.1 e 12.2 in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza.

4. Sono ammesse delibere-quadro per le Operazioni Compiute per il tramite di Società Controllate alle condizioni stabilite, *mutatis mutandis*, dal presente articolo.

5. Le Società Controllate quotate applicheranno alle OPC le proprie procedure relative alle operazioni con parti correlate adempiendo agli obblighi informativi ad esse applicabili.

II. OBBLIGHI INFORMATIVI

Articolo 9
Obblighi di tempestiva informazione al pubblico

1. In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, realizzate anche per il tramite di Società Controllate non quotate, la Società predispone un documento informativo nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento OPC.

2. La Società predispone detto documento informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, siano concluse con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente

considerate, le soglie di rilevanza indicate nel Regolamento OPC. Ai fini del presente comma non si considerano le operazioni eventualmente escluse dall'applicazione della presente Procedura.

3. Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione dall'art. 114, comma 1, TUF , nel comunicato da diffondere al pubblico sono incluse, in aggiunta alle informazioni da pubblicare ai sensi della predetta disposizione, le informazioni previste dall'art. 6 del Regolamento OPC.

4. L'Amministratore Delegato fornirà trimestralmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di Mondo Tv una informativa con l'indicazione delle principali caratteristiche delle OPC stipulate e delle Operazioni compiute per il Tramite delle Società Controllate nel trimestre di riferimento.

5. La relazione intermedia sulla gestione e la relazione sulla gestione annuale devono contenere le informazioni di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento OPC.

III. ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 10
Modifiche

1. Le modifiche e le integrazioni della presente Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di Mondo Tv previo parere favorevole del Comitato. Le modifiche sono pubblicate senza indugio sul sito internet della Società (nonché con le altre modalità *pro tempore* vigenti) e sono menzionate nella prima relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di Mondo Tv successiva alla loro pubblicazione.

2. La Società informa tempestivamente i competenti organi delle Società Controllate dell'adozione e/o delle modifiche apportate alla presente Procedura, affinché gli stessi adottino senza indugio procedure idonee a recepire le disposizioni ad esse applicabili.

Articolo 11
Clausole Finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura si applica il Regolamento OPC.

2. La presente Procedura deve essere interpretata in conformità ai principi indicati dalla Consob con comunicazione n. DEM/10078683 del 24.09.2010 e/o con successivi atti e/o comunicazioni.

4. Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura alla disciplina applicabile, nonché sull'osservanza della stessa e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'art 2429 cod. civ..

* * * * *

ALLEGATO 1 – OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Ai sensi della Procedura, sono OPC di Maggiore Rilevanza le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:
i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

In caso di cumulo di più operazioni, la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti nel presente allegato 1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.